

A C C O R D O

per la

REGOLAMENTAZIONE

dell'

APPRENDISTATO in DIRITTO-DOVERE

in Provincia di Trento

Trento, 9 luglio 2010

LE PARTI

VISTI


- l'articolo 48 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- la circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 14 ottobre 2004;
- il protocollo d'intesa per gli apprendistati in provincia di Trento del 20 luglio 2005;
- la legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6;
- il regolamento di attuazione della legge provinciale n. 6/2006 - D.P.P. n. 37 – 144 del 1 settembre 2008;
- gli interventi previsti dal Documento di Politica del Lavoro 2008 - 2010

PRESO ATTO

CHE

- la normativa vigente in Provincia di Trento prevede una quantità di ore di formazione formale per gli **apprendisti in diritto-dovere** significativamente superiore a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 320 ore annue, nonché la strutturazione per obiettivi predeterminati della formazione non formale aziendale;

Trento, 9 luglio 2010



A series of handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and one on the right. A large handwritten number '73' is visible on the right side of the page.

- questi giovani minori, che hanno abbandonato la scuola, presentano crescenti difficoltà per un inserimento occupazionale qualitativo e stabile nel tempo in modo tale da assicurare una adeguata ed opportuna crescita professionale;
- le parti firmatarie sono quindi consapevoli della valenza sociale dell'apprendistato in diritto-dovere al fine di proporre percorsi scuola-lavoro che valorizzino e professionalizzino i giovani con talenti maggiormente orientati all'operatività e che hanno abbandonato la scuola senza aver acquisito una qualifica professionale valida come titolo di studio;
- la Provincia Autonoma di Trento nell'art. 11 della L.P. n. 6/2006 prevede l'erogazione di contributi a sostegno dell'apprendistato di base ovvero in diritto-dovere per il conseguimento di una qualifica professionale;
- il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2008/2010 prevede detti contributi al punto 1.a dell'Azione 3;
- le parti firmatarie chiedono, in via sperimentale, di integrare tali interventi con quanto previsto nell'allegato 1 al presente accordo.



Rett



Trento, 9 luglio 2010



SOTTOSCRIVONO

IL PRESENTE ACCORDO IN MATERIA DI

APPRENDISTATO IN DIRITTO DOVERE

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PER LA PROVINCIA DI TRENTO

1. Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata massima di 2 mesi di effettivo servizio.

2. Inquadramento.

Corrispondente a quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante dal CCNL applicato in azienda, salva diversa specifica disciplina prevista dal medesimo.

3. Durata.

La durata dell'apprendistato è pari a 3 anni. Eventuali crediti culturali e professionali possono ridurre il monte ore annuo di formazione formale esterna all'azienda ferma restando la sua durata complessiva.

4. Monte ore formativo


Fermo restando l'obbligo delle 320 ore annuali di formazione formale, tendenzialmente realizzata all'esterno delle aziende, si conviene sulla necessità di sperimentare e strutturare anche una parte di formazione formale professionalizzante all'interno di ogni azienda per non meno di 100 ore annue affidate al tutore aziendale,.

5. Formazione e piano formativo individuale


I datori di lavoro si impegnano a compilare i piani formativi secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della L. P. 10 ottobre 2006 n. 6.

I datori di lavoro, ed i tutori aziendali, a cui sia riconosciuta la relativa capacità attuativa per competenze possedute (in quanto maestri artigiani o docenti presso gli enti di formazione professionale o scuole medie superiori) e per completezza del ciclo produttivo aziendale, possono candidarsi a realizzare in azienda altri moduli di formazione formale professionalizzante fino ad ulteriori 80 ore annue.

7



Trento, 9 luglio 2010



Nell'eventualità che le istituzioni scolastiche formative di riferimento per il territorio, non siano in grado di offrire una formazione professionale per quella tipologia di lavoro, o vi siano motivati impedimenti allo spostamento dell'apprendista, si conviene che l'azienda sia autorizzata a procedere con un percorso formativo che sommi la parte interna (di 100 ore annue) e tutta o parte della formazione esterna (160 ore annue), anche in collaborazione con l'Ente Bilaterale di riferimento contrattuale, eventualmente integrata o ridotta nel suo monte ore in funzione dei debiti o crediti personali del giovane apprendista.

6. Retribuzione.

In considerazione del monte ore formativo annuo pari a 420 ore, si conviene che la retribuzione minima dell'apprendista sia pari all'85% di quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria per l'apprendistato professionalizzante.

7. Prosecuzione oltre il 18° anno

Le parti richiamano quanto convenuto nel protocollo d'Intesa sull'apprendistato del 20/07/2005 per confermare, a fronte del non conseguimento di una qualifica professionale come titolo di studio, la possibilità di prosecuzione nell'apprendistato professionalizzante per una durata massima, come somma dei 2 apprendistati, non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Le parti, fermo restando quanto previsto dall'apprendistato professionalizzante, condividono la possibilità di optare per le modalità del presente apprendistato in diritto-dovere anche per i giovani di età superiore ai 18 anni. Anche questo percorso conserva i sostegni provinciali dell'apprendistato di base ed il relativo trattamento economico e contrattuale.

8. Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo valgono le norme dei contratti collettivi relative all'apprendistato professionalizzante.

9. Gruppo di monitoraggio.


E' istituito, presso l'Agenzia del Lavoro, un Gruppo di Monitoraggio espressione delle parti sociali, sugli esiti del presente accordo.

Detto Gruppo di Monitoraggio può proporre correttivi e misure di sostegno, al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro, per ridurre il turn-over e per migliorare le attività di orientamento professionale, la continuità del rapporto di lavoro e gli esiti positivi dei percorsi professionali.

10. Durata del presente accordo.

Le parti si impegnano a riesaminare il presente accordo per una sua verifica, a 12 mesi dalla data di stipulazione, anche al fine di armonizzarlo con eventuali nuovi provvedimenti legislativi o nuove disposizioni contrattuali.

Trento, 9 luglio 2010




Letto, condiviso e sottoscritto

Per le Associazioni dei Datori di lavoro


l'Associazione Albergatori
Roberto Pallanch




l'Associazione Artigiani
Ennio Bordato




la Confesercenti del Trentino
Stefano Picchetti



la Federazione Trentina della Cooperazione



l'Unione Commercio e Turismo Servizi Professioni
e Piccole Medie Imprese




Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori


la CGIL
Franco Ianeselli



la CISL
Diego Faccini



la UIL
Gianni Tomasi



Trento, 9 luglio 2010


DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

In riferimento alla regolamentazione, in provincia di Trento, dell' apprendistato in diritto dovere, le parti sottoscritte ritengono opportuno sperimentare una integrazione di quanto previsto dal piano di politica del lavoro con i seguenti interventi, allo scopo di incentivare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di acquisizione della qualifica da parte dei giovani e di stabilizzazione del rapporto di lavoro presso l'azienda.

All'obiettivo 2 - azione 3 - punto 1.a sono aggiunti i seguenti commi:

“All'azienda che mantiene in forza il giovane, a cui ha riconosciuta la qualificazione professionale, con la stipula, a partire dalla scadenza del contratto di apprendistato in diritto dovere, di un contratto a tempo indeterminato, è concesso un contributo di € 1.500,00.

All'apprendista in diritto dovere, che abbia concluso con esito positivo il percorso formativo con l'acquisizione della qualifica come titolo di studio, legato all'innalzamento del livello iniziale di istruzione, è corrisposto un contributo di € 800,00.



A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains one large signature. The bottom row contains five smaller signatures, each appearing to be a different individual's name or initials.